



Consiglio regionale della Campania

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

Strategia regionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree interne della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Consiglio regionale della Campania

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte alla promozione dello sviluppo territoriale equilibrato e alla riduzione dei divari tra le diverse aree della Regione Campania, con particolare riferimento ai comuni delle aree interne, caratterizzati da condizioni di marginalità geografica, demografica ed economica.

Negli ultimi anni, gli interventi a favore di tali territori si sono sviluppati principalmente nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), nonché attraverso una pluralità di strumenti di programmazione regionale, nazionale ed europea. Tale articolazione delle fonti di finanziamento e degli strumenti attuativi, pur offrendo opportunità rilevanti, ha determinato nel tempo una significativa frammentazione delle politiche, con conseguenti criticità in termini di coordinamento, integrazione ed efficacia complessiva degli interventi.

In questo contesto, la proposta di legge intende introdurre un quadro organico e strutturale di riferimento, volto a mettere a sistema le politiche e le risorse già disponibili, rafforzandone la coerenza e l'integrazione in un'ottica di sviluppo sostenibile, inclusivo e duraturo delle aree interne.

La legge si apre con la definizione delle finalità generali (articolo 1), individuando gli ambiti prioritari di intervento – tra cui servizi essenziali, infrastrutture, sviluppo economico, cultura e innovazione – e collocando l'azione regionale nel quadro delle politiche nazionali ed europee.

A tali finalità si affianca un sistema di definizioni (articolo 2), che chiarisce i principali concetti utilizzati nel testo normativo, assicurando coerenza applicativa.

Particolare rilievo assume la disciplina della programmazione strategica regionale (articolo 3), che individua nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) lo strumento principale per l'integrazione delle politiche, prevedendo l'individuazione di priorità e interventi e attribuendo alla Giunta regionale un ruolo centrale nell'attuazione delle misure.

La legge valorizza inoltre il coinvolgimento delle comunità locali attraverso strumenti di comunicazione e informazione (articolo 4), finalizzati a migliorare la conoscenza delle opportunità e la partecipazione dei cittadini.

Un ampio nucleo di disposizioni è dedicato al rafforzamento dei servizi essenziali. In particolare, si prevede il potenziamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale (articolo 5), mediante lo sviluppo di servizi di prossimità, telemedicina e integrazione tra ambito sanitario e sociale.

La legge interviene poi a sostegno delle famiglie e della natalità (articolo 6), in coordinamento con la normativa regionale vigente, e promuove il miglioramento dell'accessibilità territoriale attraverso il rafforzamento delle infrastrutture e del trasporto pubblico locale (articolo 7).



Consiglio regionale della Campania

Un ruolo centrale è attribuito allo sviluppo delle infrastrutture digitali e dei servizi connessi (articolo 8), al fine di ridurre il divario digitale, nonché al rafforzamento dell'offerta educativa e del diritto allo studio (articolo 9). In continuità con tali interventi, la legge promuove l'integrazione tra sistema educativo, formazione professionale e sistema produttivo (articolo 10), favorendo l'occupabilità e la permanenza dei giovani nei territori, e valorizza la pratica sportiva (articolo 11) quale strumento di inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita.

La proposta normativa dedica, inoltre, ampio spazio alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse. In tale ambito, si promuove la valorizzazione integrata del territorio rurale (articolo 12), in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di agricoltura, forestazione e governo del territorio, e si favorisce il rafforzamento della resilienza energetica (articolo 13), attraverso la diffusione delle fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e le comunità energetiche.

La legge riconosce altresì il valore della biocapacità territoriale e dei servizi ecosistemici (articolo 14), promuovendo interventi di tutela ambientale, conservazione della biodiversità e prevenzione dei rischi naturali.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda il sostegno alla residenzialità e allo sviluppo economico: in particolare, si promuove il recupero del patrimonio edilizio e l'insediamento residenziale (articolo 15), nonché l'accesso alla locazione e la mobilitazione degli immobili inutilizzati (articolo 16), al fine di contrastare lo spopolamento. Parallelamente, la legge sostiene i processi di sviluppo economico (articolo 17), favorendo la crescita delle imprese, l'innovazione e l'attrazione di investimenti, e promuove il rafforzamento del commercio di prossimità (articolo 18), anche attraverso i distretti del commercio. Il turismo sostenibile (articolo 19) è valorizzato quale leva di sviluppo territoriale, attraverso la promozione di itinerari, forme di ospitalità diffusa ed ecomusei.

La legge interviene inoltre sulla tutela delle identità territoriali e delle risorse locali, promuovendo la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico (articolo 20), sia materiale che immateriale, anche mediante forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati. In tale contesto si inseriscono le disposizioni in materia di agrobiodiversità (articolo 21), finalizzate alla conservazione delle risorse genetiche e delle pratiche agricole tradizionali, e quelle relative al patrimonio collettivo (articolo 22), che riconoscono il ruolo dei beni comuni, dei domini collettivi e degli usi civici quali strumenti di gestione sostenibile delle risorse e di rafforzamento della coesione comunitaria.

Le disposizioni finali completano il quadro normativo attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale sulle aree interne (articolo 23), con funzioni di monitoraggio e analisi, e l'introduzione di una clausola valutativa (articolo 24), finalizzata alla verifica periodica degli effetti della legge.



Consiglio regionale della Campania

La disciplina finanziaria (articolo 25) assicura l'attuazione delle misure mediante l'utilizzo coordinato delle risorse europee, statali e regionali già disponibili a legislazione vigente, con indicazione delle missioni e dei programmi di bilancio di riferimento, mentre l'articolo 26 dispone l'entrata in vigore al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC, in conformità alle disposizioni dell'art. 55 dello Statuto regionale.